

CASO CONSIP, AL CSM IGNORANO LA LEGGE

» ANTONIO ESPOSITO

Il *Mattino* del 20 aprile, dopo aver evidenziato in prima pagina “Il Csm: ‘Caso Consip a Napoli fatti gravi’, titola a foglio intero: “Consip, Legnini bacchetta i pm napoletani”. A sua volta, *Repubblica*, a piena pagina interna, titola: “Su Consip il pg della Cassazione mette sotto esame Napoli e Roma: adesso entra in scena anche il pg della Cassazione Pasquale Ciccolo per verificare se le indagini sono ben coordinate”. Nei giorni precedenti la stampa aveva dato notizie della iniziativa del ministro di Giustizia di richiedere informazioni al pg di Napoli sul caso Consip per “sapere quali sono, se ci sono, elementi di disfunzione nel rapporto con la polizia giudiziaria”.

È facile, così, constatare che, quando una inchiesta raggiunge i piani alti della politica, i “capi” entrano in fibrillazione e si moltiplicano improprie iniziative e improvvide esternazioni. Nel caso di specie, solo due sono gli organi competenti a indagare sul “falso” del capitano Scafarto: la Procura di Roma per accertare se il fatto sia doloso e costituisca reato e il pg di Napoli – quello che era in trepida “attesa della lettera di Orlando” e che “ha promesso una risposta in tempi brevi” (*Repubblica* del 18 e 19 aprile) – competente a promuovere l’azione disciplinare nei confronti dell’ufficiale di polizia giudiziaria. Pertanto – stabilito che è quanto mai impropria l’iniziativa del Guardasigilli di richiedere informazioni sul caso – bene ha fatto il Csm a non accogliere la richiesta del consigliere laico (Forza Italia) Zannettin di aprire una pratica in prima commissione. Ma quello che desta sconcerto è non solo la dichiarazione del vicepresidente

Legnini: “A Napoli qualcosa non è andato, fatti di estrema gravità”, quanto la motivazione addotta secondo cui “se il Csm intervenisse oggi determinerebbe solo una sovrapposizione perché non si possono fare le indagini sulle indagini e si vuole tutelare l’efficacia delle indagini e garantire la massima serenità di chi le sta compiendo”.

Ancora una volta, il Csm fa finta di non comprendere che la prima commissione non ha mai poteri di indagine o di inchiesta nei confronti dei magistrati – tanto meno verso personale di pg – se non nell’unico, rarissimo caso di comportamento incolpevole del magistrato da cui deve, peraltro, discendere la perdita di autonomia ed imparzialità (esattamente il contrario del caso Consip).

QUINDI LEGNINI avrebbe dovuto dire non che vi era il pericolo di “sovrapposizioni” o di “condizionamenti”, ma che nessuna indagine da parte della prima commissione era possibile, così come nessun “intervento successivo” alle indagini è possibile, come sempre ipotizza Legnini, secondo il quale “il Csm potrebbe intervenire anche nel caso in cui emergesse che il coordinamento tra le Procure di Roma e Napoli non ha funzionato”; né ciò è possibile per il pg della Cassazione, non essendo stata denunciata alcuna ipotesi di “contrasto” che legittimerebbe un suo intervento per individuare il pm competente. Nel caso in esame la Procura di Napoli si è correttamente “spogliata” degli atti dell’inchiesta trasmettendoli a Roma e continuando le indagini in ordine ad altre ipotesi di reato avvenute in Napoli.

L’obiettivo cui sembra tendere il Csm – scartata, con motivazione di comodo, l’ipotesi di una irrituale indagine – è quello di pervenire a una com-

pleta rilettura dei rap-

porti tra pm e polizia con una sorta di decalogo con le regole cui le procure dovranno attenersi. Ora – premesso che il pm è libero di avvalersi della forza di Polizia che ritiene più adeguata all’indagine e che non deve rispondere ad alcuno (né tanto meno al Csm) della scelta fatta e di eventuali errori commessi dalla pg – basterà, per evidenziare la natura impropria della iniziativa del Csm, ricordare che i rapporti tra l’Autorità giudiziaria e la polizia – previsti dalla Costituzione (art. 109) – sono dettagliatamente disciplinati dal codice di procedura penale. L’art. 58, in particolare, stabilisce che l’A.G. si avvale “di ogni servizio o altro organo di pg”, mentre l’art. 59 prevede che “l’ufficiale preposto ai servizi di pg è responsabile verso il procuratore della Repubblica dell’attività di pg svolta da lui stesso e dal personale dipendente”.

E allora – se a tali disposizioni si aggiunge quella secondo cui “la pg svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dalla A.G.” (art. 55) e che “le funzioni di pg sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione della A.G.” (art. 56) – sarà semplice evitare casi come quello dello Scafarto: basterà che il pm impartisca alla Pgl’ordine di non commentare in alcun modo il contenuto delle conversazioni intercettate, limitandosi ad ascoltare le conversazioni e trascriverle. In tal modo non sarà più possibile che un carabiniere in una informativa dica che una certa frase “inchioda l’indagato alle sue responsabilità”, espressione che solo un giudice potrà dire in una sentenza che affermi la responsabilità dell’imputato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

